

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto dai signori:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice relatore
Dott. Andrea Bernardino	Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 25 del ruolo concordati per l'anno 2014,  
promosso da

 con sede in Cagliari,  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Racugno e  
dell'avv. Cristiano Cincotti, che la rappresentano e difendono per procura  
speciale, assistita dal dott. prof. Alessandro Danovi,

ricorrente

### MOTIVI

1.1. La , con ricorso depositato in data 1 luglio 2014, ha chiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo con cessione di tutti i beni aziendali, con autorizzazione all'esercizio in continuità dell'attività aziendale, domandando inoltre che il Tribunale volesse:

- autorizzare, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 4, l. fall., il regolare pagamento, anche per i crediti anteriori alla procedura e comunque assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1 c.c., dei lavoratori, e ciò in ragione dell'evidente strategicità che i lavoratori assumono nella prosecuzione del servizio pubblico oggetto dell'attività svolta;

- dare atto, per quanto occorrente, della continuazione del contratto di servizio in essere con la Regione autonoma della Sardegna, alla luce della relazione redatta dal dott. ██████████ che attestava *ex art. 186-bis*, terzo comma, l. fall. la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento delle obbligazioni contratte.

La domanda, in primo luogo, è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fall.

La società ricorrente, con il ricorso e nel successivo corso del procedimento, ha poi presentato tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall. e, specificamente:

a) l'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) l'indicazione del valore dei beni;

e) il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il piano e la documentazione sono stati accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l. fall., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Vertendosi in ipotesi di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-*bis* l. fall., il piano ha contenuto anche un'analitica indicazione

dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, e la relazione del professionista ha attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato era funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

L'ammissione al concordato preventivo non era inoltre di ostacolo alla continuazione dei contratti pubblici in essere, risultando attestata dal professionista designato dal debitore sia la conformità al piano che la ragionevole capacità di adempimento.

La domanda di concordato è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero e pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese successivamente al deposito in cancelleria.

Il piano concordatario, secondo le indicazioni della società ricorrente, si fonda su tre principali direttrici:

- la prosecuzione temporanea dell'attività, limitatamente al servizio di trasporto pubblico previsto dalla convenzione e sino alla cessione in favore di terzi della flotta marittima di proprietà, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2015;

- la cessione della totalità dei beni di proprietà e, specificamente, della flotta marittima, derivante anche dalla necessità di privatizzare il servizio, come imposto dalla legislazione nazionale vigente, la quale riflette le intese raggiunte dalle Autorità italiane con la Commissione europea nel quadro della procedura d'infrazione n. 2007/4609 avviata per supposta violazione del Regolamento (CEE) n. 3577/92;

- il realizzo di tutti i crediti e dell'ulteriore attivo, oltre che l'opposizione

nelle competenti sedi, a tutela ulteriore della massa e della società, avverso la decisione della Commissione europea e la conseguente richiesta di Regione autonoma della Sardegna di restituzione degli importi erogati.

Nelle valutazioni della società ricorrente, il piano di liquidazione trova la sua forza nel fatto che non solo può garantire il migliore soddisfacimento in via concordataria della massa creditoria, ma può assicurare la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale, con evidenti benefici sia per i fornitori che per l'intera popolazione regionale sarda, anche in termini di effetti macroeconomici.

La prosecuzione dell'attività di servizio pubblico di trasporto marittimo sulle quattro linee di comunicazione attive (Portovesme - Carloforte, Carloforte - Calasetta, La Maddalena - Palau e Bonifacio - Santa Teresa di Gallura), riguardante il collegamento della Sardegna alle sue isole minori e alla Corsica, è stata prevista sino al 31 dicembre 2015, sul presupposto della vigenza sino a tale data della convenzione con l'amministrazione regionale, la quale si ritiene assicurerà, come indicato, una conveniente remunerazione del servizio di trasporto attraverso quote fisse giornaliere, con pagamenti fissi e, in parte, a saldo sulla base di rendicontazioni periodiche degli effettivi costi sostenuti e dei ricavi realizzati, nonché un conguaglio, a copertura dell'aumento dei costi gestionali, erogato sulla base di una prevista rendicontazione annuale.

Nelle previsioni asseverate, mentre costi e ricavi si equipareranno in ragione della copertura prevista dalla convenzione -valutata tra l'altro la causa della crisi, estranea rispetto alla gestione su tali linee di comunicazione-, la prosecuzione aziendale potrà generare un flusso positivo di cassa in ragione

del fatto che le somme riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna coprono non solo gli effettivi oneri, ma anche poste di natura prettamente economica e non monetaria, tra le quali gli ammortamenti della flotta.

Per contro, in ipotesi di cessazione dell'attività, la società dovrebbe sostenere maggiori costi, in via prededucibile, per il personale -che invece resterebbe in forza sino alla cessione a terzi-, per la permanenza in porto delle sette navi di cui è proprietaria, per gli oneri di mantenimento e guardiania, per le spese amministrative e di gestione societaria, invece riassorbite nella convenzione, mentre il prolungato disarmo delle navi potrebbe comportare la sensibile riduzione del loro valore.

La cessione delle navi nel contesto del concomitante affidamento tramite gara pubblica del contratto di servizio da parte della Regione autonoma della Sardegna potrebbe invece essere maggiormente vantaggioso per i creditori, specie di fronte all'eventualità di una liquidazione in tempi contratti o in sede fallimentare, qualora la modalità di cessione prevedessero una gara pubblica "a doppio oggetto".

**1.2.** Con decreto del 15 gennaio 2015 il Tribunale, avendo ritenuto dimostrati i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, valutati i contenuti della proposta e di quanto precisato nella udienze in camera di consiglio del 20 novembre e del 4 dicembre 2014, anche con riferimento alla nota depositata in data 2 dicembre 2014, ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo.

In proposito, si è richiamata l'affermazione consolidata nella giurisprudenza in tema di concordato preventivo della stessa Suprema Corte, secondo la quale il tribunale è chiamato a verificare la completezza e la regolarità della

documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato, avendo il legislatore inteso privilegiare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicistici, rimettendo ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza o meno della soluzione proposta dal debitore.

L'autorità giudiziaria ha quindi il compito di controllare la regolarità della procedura, anche sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti giuridici idonei a consentirne un esito positivo, senza poter svolgere alcun ruolo tutorio degli interessi del ceto creditorio, il quale deve semplicemente essere posto in grado di esercitare correttamente il proprio giudizio di merito sulla base di una documentazione informativa completa e affidabile, illustrata dal professionista attentatore e, successivamente, dal commissario giudiziale.

Con riferimento alla fattibilità del piano, che è un presupposto di ammissibilità della proposta, il giudice deve comunque pronunciarsi esercitando un sindacato consistente nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando tale doveroso controllo escluso dalla prevista attestazione del professionista.

Tuttavia, come ancora indicato dalla Suprema Corte, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un

tempo ragionevole (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11497).

Il Tribunale, con il provvedimento indicato, ha evidenziato che tutte le verifiche previste, nel caso di specie, avevano avuto senz'altro esito positivo, atteso che [REDACTED] aveva fornito elementi adeguati e sufficienti anche in merito:

a) alla prevista proroga del regime di convenzione con la Regione autonoma della Sardegna;

b) al termine entro il quale si prevede la cessione della totalità dei beni di proprietà, vale a dire la flotta marittima, indicato al 31 dicembre 2015;

c) al termine per la prosecuzione temporanea dell'attività relativa al servizio di trasporto pubblico previsto dalla convenzione, atteso che l'indicazione *“sino alla cessione in favore di terzi della flotta marittima di proprietà”* è da intendersi sino alla stessa data del 31 dicembre 2015;

d) all'adeguatezza dell'indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura, proprio perché fatta con riferimento al periodo 2014 - 2015;

e) al collegamento della procedura concordataria e della continuazione del servizio nell'attuale sistema di convenzionamento alla sua privatizzazione, in linea con la disciplina nazionale e europea.

Con il decreto del 15 gennaio 2015, che ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, sono stati nominati Commissari giudiziali i dottori commercialisti [REDACTED] ed è stata fissata l'adunanza dei creditori per il giorno 18 marzo 2015.

**1.3.** Aperta la procedura di concordato preventivo i Commissari giudiziali

hanno chiesto un rinvio dell'adunanza dei creditori.

Il Giudice delegato, accogliendo l'istanza, ha fissato la nuova adunanza per il giorno 27 maggio 2015

In data 7 maggio 2015 la società ha depositato una nota integrativa al fine di fornire ulteriori specifiche informazioni rispetto a quanto fatto nella domanda.

I commissari giudiziali, in data 16 maggio 2015, hanno depositato al relazione prevista dall'art. 172 l. fall., nella quale, dopo aver analizzato la proposta e il piano, nonché le informazioni e integrazioni successivamente fornite, hanno espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta concordataria.

L'adunanza dei creditori si è quindi regolarmente tenuta e, raccolte le manifestazioni di voto, pervenute nei venti giorni successivi all'udienza del 27 maggio 2015, il Tribunale, visto l'art. 180 l. fall., ha fissato per il 2 luglio 2015 l'udienza per la comparizione in camera di consiglio delle parti, del Pubblico Ministero e dei Commissari giudiziali, rilevando:

- in sede di adunanza dei creditori erano stati espressi voti favorevoli, nella classe unica, per l'importo di euro 11.141.372,61, che avevano raggiunto la maggioranza dei creditori ammessi al voto (maggioranza pari a euro 10.058.658,22);

- ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 178 l. fall., ai fini del conteggio delle maggioranze dei creditori chirografari, si doveva tenere conto delle manifestazioni di voto pervenute (assenso o mancato dissenso) nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale;

- nei venti giorni successivi erano pervenute le manifestazioni di voto in-

dicate nel verbale redatto dalla cancelleria in data 17 giugno 2015.

- ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, l. fall., i creditori che non avevano manifestato il loro dissenso erano da considerarsi favorevoli ai fini del computo delle maggioranze;

- conseguentemente, il computo delle adesioni alla proposta concordataria poteva così essere riassunto:

- classe unica, voti favorevoli per l'importo di euro 18.199.173,19, che avevano raggiunto la maggioranza dei creditori ammessi al voto;
- era pervenuto un unico dissenso da parte del creditore [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di euro 1.918.143,23;
- il concordato era stato quindi approvato per effetto del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l. fall., avendo ottenuto voti favorevoli complessivi per importo pari al 90,47%

Il Tribunale ha quindi fissato l'udienza prevista dall'art. 180 l. fall. per il giorno 2 luglio 2015.

I Commissari giudiziali hanno depositato nei termini il loro motivato parere, favorevole all'omologazione, e la società proponente si è costituita tempestivamente.

La [REDACTED] ha inoltre prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai Commissari giudiziali e all'unico creditore dissenziente, il quale non si è costituito né ha partecipato all'udienza, che si è svolta senza opposizione alcuna.

Il Tribunale, al termine dell'udienza, si è quindi riservato la decisione in ordine all'omologazione del concordato.

2. Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti di legge per omologare il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED]

Il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme di legge e, sull'esito della votazione, nulla vi è da rilevare quanto al conteggio dei voti e dalla verifica del raggiungimento della maggioranza prescritta, potendo valutarsi che, come evidenziato in modo completo ed esauriente nella relazione dei Commissari giudiziali e nel successivo parere motivato, la formazione della volontà dei creditori può dirsi senz'altro consapevole e informata.

Quanto alla fase esecutiva del concordato, sono previste due fasi temporalmente distinte:

1. la prosecuzione limitata nel tempo dell'attività di impresa. Trattandosi di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis l. fall., la proposta prevede la prosecuzione dell'attività in convenzione fino al 31 dicembre 2015, data in cui in ogni caso verrà a cessare l'attività di collegamento con le isole minori. Il piano e le successive specificazioni contenute nelle note integrative per i creditori depositate in data 16 maggio 2015 contengono un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura fino alla data in cui terminerà la prosecuzione temporanea dell'attività, limitatamente al servizio di trasporto pubblico previsto dalla convenzione;
2. la cessione della totalità dei beni di proprietà e, specificamente, della flotta marittima. La fase deve ricondursi anche alla necessità di priva-

tizzare il servizio, come imposto dalla disciplina vigente, la quale riflette le intese raggiunte dalle Autorità italiane con la Commissione europea nel quadro della procedura d'infrazione n. 2007/4609, avviata per la contestata violazione del Regolamento (CEE) n. 3577/92. Si prevede il realizzo di tutti i crediti e dell'ulteriore attivo, oltre che l'opposizione nelle competenti sedi, a tutela ulteriore della massa e della società, avverso la decisione della Commissione europea e la conseguente richiesta di Regione autonoma della Sardegna di restituzione degli importi erogati.

La proposta concordataria prevede, quindi, la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio sociale, formato essenzialmente da disponibilità liquide esistenti, dai crediti e dal ricavato della cessione della flotta.

Il realizzo del piano concordatario è legato alla vendita delle motonavi entro il 31 dicembre 2015 e, a tal fine, è fondamentale che la Regione autonoma della Sardegna si attivi quanto prima per la pubblicazione del bando di evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di collegamento con le isole minori al fine di attrarre potenziali acquirenti.

Peraltro, come esaurientemente esposto nella relazione dei Commissari e nel parere motivato, ogni ritardo nella cessione della flotta rispetto a tale termine determinerà una progressiva riduzione della percentuale offerta ai creditori chirografari, per effetto degli oneri di custodia e dei costi generali di gestione della flotta non coperti dalla convenzione con la Regione autonoma della Sardegna, ma non incide sulla fattibilità complessiva del piano concordatario proposto.

Il recupero dei crediti è previsto il termine del 31 dicembre 2016 mentre il

termine per l'esecuzione della proposta concordataria è indicato nel 30 giugno 2017.

In base ai riscontri effettuati dai Commissari giudiziali ed esposti in dettaglio nella relazione redatta *ex art. 172 l. fall.*, potranno essere eseguiti i pagamenti previsti nella proposta: l'integrale ristoro delle spese della procedura, dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati e il soddisfacimento nella misura del 22,30% dei creditori chirografari.

La percentuale di soddisfazione è stata rideterminata dai Commissari giudiziali nel maggior valore del 29,41%, pur con la precisazione che si tratta di una misura del tutto indicativa in quanto un dato certo si avrà soltanto successivamente al 31 dicembre 2015, ovvero al termine dell'attività in convenzione e dopo la vendita delle motonavi.

La [REDACTED] ha formulato una proposta di concordato con cessione di tutti i beni ai creditori, per cui il maggiore attivo eventualmente realizzato potrà con tutta evidenza consentire un incremento della percentuale di ristoro dei creditori chirografari.

I Commissari giudiziali, nella loro relazione, hanno d'altra parte confermato che la prosecuzione dell'attività aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis l. fall., è effettivamente di maggior vantaggio per i creditori in quanto ha consentito l'incasso di crediti di rilevante misura e consente la conservazione degli assets aziendali.

I Commissari, peraltro, hanno messo in rilievo che ogni ritardo nella cessione della flotta determinerà una riduzione della percentuale offerta ai creditori chirografari per effetto degli oneri di custodia non coperti dalla convenzione.

E' utile osservare che la prosecuzione dell'attività in convenzione fino al 31 dicembre 2015 non impedisce in alcun modo l'avvio delle attività di liquidazione.

In particolare, potranno senz'altro essere immediatamente avviate le attività propedeutiche alla cessione della flotta, l'incasso dei crediti e dell'ulteriore attivo, per quanto programmate con termini finali più lunghi.

Potranno inoltre essere immediatamente eseguiti i pagamenti previsti dal piano, quanto meno per quei crediti per i quali vi sarà certezza di soddisfazione in base all'attivo disponibile.

Per quanto concerne le modalità relative all'attività di liquidazione, che potrà essere iniziata anche in parte senza attendere la cessazione dell'attività servizio pubblico in convenzione, il Tribunale deve adottare il modello legale previsto dall'art. 182 l. fall., procedendo alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori.

Per quanto attiene la nomina dei liquidatori, si ritiene di dover recepire l'indicazione proposta dalla società ricorrente, e quindi di nominare liquidatori giudiziali il dott. [REDACTED] e il dott. [REDACTED], dottori commercialisti, in possesso dei requisiti dell'art. 28 l. fall.

La [REDACTED] ha dato atto che il [REDACTED] e [REDACTED] hanno confermato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso complessivo, per entrambi, di euro 80.000,00, oltre accessori di legge, come tale considerevolmente inferiore a quello applicabile sulla base delle tariffe vigenti, con indubbio vantaggio in termini di costi per la procedura concordataria e beneficio per i creditori.

Quanto alle modalità di liquidazione ci si limita a stabilire che il liquidato-

re proceda nel rispetto del piano e della proposta votati dai creditori e secondo le modalità previste dall'art. 182 l. fall.

I commissari giudiziali, secondo quanto previsto dall'art. 185 l. fall., dovranno vigilare sulla prosecuzione dell'attività aziendale fino al 31 dicembre 2015, sul rispetto delle previsioni e sull'adempimento del concordato, sull'andamento della liquidazione, e dovranno riferire a tal fine al Giudice delegato con una prima relazione immediatamente successiva al termine previsto per la cessazione dell'attività in convenzione e, di seguito, con relazioni semestrali in cui dovrà esporsi ogni fatto che risultare di pregiudizio ai creditori.

Le spese del giudizio sono interamente a carico della società ricorrente.

Il presente decreto dovrà essere comunicato alla società ricorrente e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori tramite posta elettronica certificata, e dovrà essere pubblicato e affisso con le modalità previste dall'art. 17 l. fall.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

1. omologa il concordato preventivo proposto dalla [redacted] con sede in Cagliari, alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo e successive integrazioni e specificazioni;
2. nomina liquidatori giudiziali il dott. [redacted] e il dott. [redacted], con studio in Cagliari, via [redacted];
3. nomina componenti del comitato dei creditori la Regione autonoma della Sardegna, [redacted] e la [redacted]

4. dispone che i commissari giudiziali riferiscano per iscritto al Giudice delegato in ordine all'adempimento del concordato, all'andamento della liquidazione e a ogni fatto che possa riuscire di pregiudizio ai creditori secondo le modalità e i tempi indicati nella parte motiva;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22 luglio 2015.

Il Giudice relatore e estensore

La Presidente

Deposito in Cancelleria  
03 SET. 2015

Cagliari, il  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

NELA ULLENI